



PARCO REGIONALE DI  
MONTEVECCHIA E VALLE DEL  
CURONE



\*\*\*

# PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

L.R. 05/12/2008 N. 31

\*\*\*

# REGOLAMENTO FORESTALE

**Norme Forestali  
della  
PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE**

**Parte prima  
PARTE GENERALE**

**Testo coordinato con il Regolamento Regionale n. 5/2007  
In attuazione della DGR X/4250 del 30/10/2015  
Decreto DG Agricoltura 9527 del 11/11/2015  
Decreto DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 5500 del 25/06/2014**

Il Piano di Indirizzo Forestale introduce modifiche alle norme del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 - Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Nei boschi del Parco di Montecchia e Valle del Curone si applicano pertanto le norme del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 con le modifiche e le integrazioni indicate nelle pagine che seguono, che prevalgono su eventuali disposizioni difformi presenti negli altri articoli non modificati del medesimo Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5.

Le modifiche sono state approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. X/4250 del 30/10/2015.

### **TITOLO III GESTIONE DEI BOSCHI**

#### **CAPO I Norme comuni a tutti i boschi**

##### **Art. 20 (Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)**

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.
2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:
  - a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
  - b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
  - c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).
3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall'ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari;
4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a un ettaro di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:
  - a) imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
  - b) imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
  - c) consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
  - d) enti pubblici.
- 4 bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:
  - a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);

b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.

4 ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell'arco di due anni.

4 quater. Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
- h) autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale ai sensi dell'art. 8 o dell'art. 27 c. 2 bis.

### **Art. 21** **(Stagione silvana)**

1. Nei boschi le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
  - a) dal 1 novembre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
  - b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
  - c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
- 3 bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1. [\(43\)](#)
4. Sono permessi tutto l'anno:
  - a) abrogato
  - b) abrogato
  - c) i tagli di conversione dei cedui;
  - d) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità;
  - e) il taglio delle specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B del r.r. 5/2007.
5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno. [\(44\)](#)
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio. I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche. [\(45\)](#)
7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.

8. A tutela della fauna selvatica, le attività selvicolturali all'interno dei boschi sono interrotte nel periodo fra il 1° aprile e il 30 giugno, salvo il caso di interventi urgenti per la prevenzione di danni a persone e cose. Eventuali deroghe dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettività alla Valutazione di Incidenza, ad esclusione delle attività di pronto intervento fitosanitario o per la tutela della pubblica incolumità.

#### **Art. 24**

##### ***(Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)***

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni mille metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui. Sono esonerati dall'obbligo di rilascio i castagneti da frutto e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 60 e 61.

2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima del taglio del bosco, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.

3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;

b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;

c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;

d) essere di buon aspetto paesaggistico e avere un diametro di almeno trenta centimetri;

d bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B;

d ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.

4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati salvo che costituiscano pericolo per persone o cose e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.

5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.

5 bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l'invecchiamento indefinito, indicandone l'esistenza negli elaborati di piano.

#### **Art. 30**

##### ***(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)***

1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9.

2. È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 25, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.

3. L'Ente forestale può prescrivere o eseguire su interventi di taglio o di estirpo di piante appartenenti a specie indicate nell'Allegato B "Specie esotiche a carattere infestante"; i proprietari o possessori sono tenuti a eseguire o a consentire l'esecuzione degli interventi prescritti. Qualora l'esecutore non ottemperi, l'ente forestale, previa diffida, può disporre l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore.

### **SEZIONE III** **Altre disposizioni**

#### **Art. 34**

#### ***(Prevenzione dai danni da concentramento, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)***

1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.
2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.
3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.
4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.
5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e torrenti, e il trascinarsi a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale salvo che in caso di attraversamento.

#### **Art. 36**

#### ***(Recinzioni e chiudende)***

1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.
2. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco sono ammesse solo con carattere temporaneo per dimostrate esigenze di tutela della rinnovazione o di allevamento all'aperto, previa autorizzazione all'ente forestale con le modalità di cui all'art. 7.

#### **Art. 40**

#### ***(Norme generali per gli interventi nei cedui)***

1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione.
2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito: [\(107\)](#)
  - a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;

b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.

3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all'articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti sia puri che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al triplo del turno minimo. Le riserve nei robinieti sia pure che misti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte o qualora costituiscano pericolo per persone o cose.

5. È obbligatorio rilasciare almenocentocinquanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) castagneti;
- b) robinieti;
- c) alneti di ontano bianco o nero;
- d) orno-ostrieti e carpineti;
- e) formazioni di pioppi;
- e-bis) betuleti.

6. È obbligatorio rilasciare almeno duecento matricine o riserve ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) querceti, quercu-carpineti;
- b) faggete;
- c) altre formazioni di latifoglie autoctone.

7. Le matricine e le riserve possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

8 bis. Le matricine da rilasciare devono:

- a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
- b) avere, per il cinquanta per cento età, almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno tripla, nel caso dei cedui di cui al comma 6.